



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio di pianificazione della mobilità e sviluppo delle aree professionali

Ai Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo del CNVVF

All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Richiami in servizio Vigili del Fuoco Volontari “Discontinui”.

Pervengono a questa Direzione richieste di richiami in servizio del personale discontinuo da parte delle Direzioni Regionali.

Come è noto, a seguito della procedura d'infrazione 2014/4231 e in particolare del parere del 19 aprile 2023 adottato ex art. 258 del TFUE, la Commissione Europea ha rilevato profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie, anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale volontario “discontinuo” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo, per sanare la non conformità sopradescritta, con l'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023 è stato previsto una deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dei vigili del fuoco e degli operatori, incrementandole rispettivamente, di 350 e 200 unità.

A riguardo, si precisa che l'iter assunzionale delle 550 unità innanzi richiamate sono concluse e non trova più applicazione il decreto dipartimentale prot. 1876 adottato in data 8 giugno 2023 che fissava, tra l'altro, la possibilità di richiamare in servizio il personale “discontinuo” sino al 30 ottobre 2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tutto ciò considerato, sebbene ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 139/2006 resta in vigore l'articolo 29, comma 1, lettera c) del decreto 81/2015, lo stesso, tuttavia, non trova più applicazione considerato che le assunzioni delle 550 unità di cui al decreto-legge 69/2023 sono ultimate, pertanto, non potranno più essere effettuati richiami del personale volontario "discontinuo".

Tuttavia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il solo personale volontario così detto "a campana" può essere richiamato, in servizio ad ore esclusivamente *"b) per esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno"*.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca

Il Dirigente
DS Cavaliere

DVDLG Senatori
VDLG Turillo